

COMUNE DI ALANNO

(PROV. PE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del Reg.	Oggetto: Regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente. Recepimento prescrizioni Regione Abruzzo Settore Trasporti.
DATA: 28/11/2005	

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto, del mese di novembre, alle ore 17.35 alla prima convocazione in sessione ordinaria.

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
TOCCO	ENISIO	X	
PEZZI	OSCAR		X
ODOARDI	ELIO		X
DI MICHELE	ANGELO	X	
ODOARDI - DI MICHELE	LIDIA	X	
CHIULLI	GIANFRANCO DOMENICO	X	
DE MELIS	VINCENZO	X	
ASSETTA	GIOVANNI	X	
DI DOMIZIO	FABIO	X	
BUCCELLA	GAETANO CAMILLO	X	
ODOARDI	GABRIELE	X	
SERAFINI	ANTONIO	X	
DI GIANDOMENICO	GAETANO	X	
BUCCELLA	CARLO	X	
ODOARDI	MARIO	X	
CANALE	RENATO	X	
PERNA	ROCCO		X
TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI		14	3

Assegnati n° 17
In Carica n° 17

Presenti n° 14
Assenti n° 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 11 di C.C del 28/05/2005 venne approvato il Regolamento comunale per l'attività di noleggio autoveicoli con conducente;
- la medesima è stata sottoposta alla preventiva approvazione da parte della Regione Abruzzo;
- con determina Dirigenziale n. 64/2005/DE del 05/08/2005, la delibera in questione è stata approvata con le seguenti prescrizioni:
 - a) Vanno eliminati i riferimenti all'attività della Commissione Regionale contenuti all'art. 13;
 - b) Va eliminato il comma 2 dell'art. 14;
 - c) Va eliminato all'art. 2 comma 3 il riferimento al numero degli abitanti come parametro per la determinazione del numero degli autobus da destinare all'attività di noleggio;
 - d) All'art. 9 (inizio servizio) il termine di tre anni va sostituito con quello di dieci anni per rendere la normativa coerente con quanto disposto dal successivo art. 13 comma 2;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente atto;

VISTE le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 del 18/09/2000;

DELIBERA

1. Di recepire le prescrizioni dettate dalla Regione Abruzzo con determinazione Dirigenziale n. 64/2005/DE del 05/08/2005;
2. Di riapprovare lo schema del Regolamento debitamente rettificato, secondo le prescrizioni imposte dalla determina Dirigenziale n. 74/2005/DE del 05/08/2005, che allegato al presente atto, ne forma parte integrata e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Con votazione:

- Presenti n. 14
- Contrari n. //
- Favorevoli n. 14
- Astenuti n. //

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, la sopra citata delibera;

Ed inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione resa nel seguente modo:

- Presenti n. 14
- Contrari n. //
- Favorevoli n. 14
- Astenuti n. //

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale come segue :

IL PRESIDENTE

f.to (Dr. Antonio Serafini)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Di Matteo Patrizia)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE

Art. 1 (Disciplina del servizio)

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato:

- a) dal D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione;
- b) dai Regolamenti CEE n. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 562/74, 2827 e 2828/77, 12/98;
- c) dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62 e 14 agosto 1974 n. 394;
- d) dal D. M. 18 aprile 1977;
- e) dagli artt. 86 e 121 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, nonché dall'art. 158 del regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635;
- f) dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- g) dalla delibera del Consiglio Regionale n. 39/7 del 05.03.1992 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento tipo regionale;
- h) dal Decreto 20 dicembre 1991 n. 448;
- i) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- l) dalla legge regionale 7 novembre 1998 n. 124;
- m) dalle disposizioni del presente regolamento conforme allo schema tipo regionale;
- n) della Legge n.218 dell'11.08.2003.

Art. 2 (Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio)

Il numero delle **autovetture** da adibire al servizio di noleggio con conducente viene fissato con determina dirigenziale, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, tenendo presente i seguenti criteri:

- l'entità della popolazione residente nel territorio comunale;
- la distanza del Comune dal capoluogo di provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza, le finalità e le caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Il numero dei **minibus** (veicoli da trasporto di persone con numero di posti superiore a 8 e non superiore a 16, escluso il conducente – art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è determinato, sempre con determina dirigenziale, sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

Il numero degli **autobus** (veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 16, escluso il conducente – art. 2 D.M. 18 aprile 1977), da adibire al servizio di noleggio con conducente, è invece determinato, sempre con determina dirigenziale, sulla base degli stessi criteri di cui al comma precedente.

Nelle more e fino all'approvazione delle normative regionali previste dall'art. 4 della Legge 11.08.2003 nr. 218 il Comune, nei limiti della propria competenza in materia di

rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente, può incrementare il numero delle autorizzazioni da rilasciare.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento con riferimento all'età massima dei mezzi da autorizzare.

I provvedimenti di aumento del numero di autorizzazioni da rilasciare da parte del Comune resta comunque soggetto ad approvazione regionale in base a quanto disposto dall'art. 22 della D.C.R. nr. 39/7 del 05.03.1992, al fine di consentire alla Regione un adeguato monitoraggio del settore.

Dal seguente articolo sino alla fine del presente regolamento la dizione AUTOBUS si riferisce a veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente.

Art. 3

(Domanda per esercitare il servizio)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre essere il possesso di apposita licenza comunale.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quello necessario per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'art. 2.

Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta da bollo diretta al Sindaco.

La licenza per l'attività di noleggio mediante autobus può essere rilasciata a ditte individuali o a società che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone; la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività di taxi o noleggio mediante autovetture può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche.

Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentante della società deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio e l'ubicazione della rimessa, nella sede legale ovvero di altro recapito.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) Solo per l'esercizio di attività di noleggio con conducente mediante autobus, attestazione dimostrante la capacità finanziaria adeguata al disimpegno del servizio (ciò va escluso per le imprese artigiane) anche attraverso fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un valore minimo di € 51.645,70;
- b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone ed eventuale certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive variazioni;
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per i servizi analoghi;
- d) Certificato antimafia di cui alla legge n. 55 del 19.03.1990 in data non anteriore a mesi tre;
- e) Dichiarazione d'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- f) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
- g) Certificato di abilitazione professionale C.A.P. per la guida di autobus;

- h) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- i) Solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 4 del D.M. 448/91;
- l) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autobus, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 448/91;
- m) solo per l'attività di noleggio con conducente mediante autovetture, copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 ovvero di un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare l'attività per servizi analoghi;

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, non sono richieste le certificazioni di cui ai precedenti paragrafi c) e) g) h); occorre peraltro la produzione del certificato di iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente;

Se il soggetto richiedente è una cooperativa, devono essere prodotti:

- a) statuto ed atto costitutivo;
- b) certificato d'iscrizione all'Albo prefettizio;
- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di una Provincia Abruzzese;
- d) certificato d'iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
- e) elenco soci;
- f) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
- g) Certificazione medica attestante che i soci abilitati alla guida degli autoveicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.

Art. 4 (Titoli preferenziali)

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione delle licenze di esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, tra i quali:

- la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- la documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
- la disponibilità di adeguate autorimesse, se trattasi di autobus;
- il possesso di altra licenza d'esercizio di noleggio in qualsiasi Comune della provincia;

In caso di priorità di titoli, il Comune può tener conto della data della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 5 (Cause di impedimento al rilascio della licenza)

Costituiscono motivo d'impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio di noleggio di autoveicoli con conducente:

- a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal presente regolamento, o comunque in modo abusivo;
- b) l'essere incorsi in condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

- c) l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6
(Assegnazione della licenza)

Per esercitare il servizio di noleggio di autoveicoli con conducente occorre il possesso della licenza comunale d'esercizio, che è assegnata con atto monocratico dal Funzionario competente sulla base della graduatoria predisposta secondo il precedente art. 4, sentito il parere delle locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Art. 7
(Rilascio della licenza)

La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Funzionario competente, dopo che l'atto di cui all'art. 6 sia divenuto esecutivo, con la specifica indicazione del tipo e delle caratteristiche (Art. 2 D.M. 18 aprile 1977) dell'autoveicolo da immatricolare per il servizio.

Il rilascio della licenza è condizionato dal possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 8
(Trasferibilità della licenza)

La licenza comunale di esercizio non può essere trasferita senza il preventivo assenso del Funzionario competente e nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

La licenza comunale non può comunque essere trasferita prima che siano trascorsi cinque anni dall'assegnazione della stessa, escluso il caso di morte del titolare o di cessazione di attività.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di morte del titolare della medesima, la sua voltura è accordata, con diritto di precedenza, agli eredi, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. Il nuovo o i nuovi titolari devono iniziare l'attività entro un anno dalla voltura della licenza a pena di decadenza.

Art. 9
(Inizio del servizio)

L'assegnatario della nuova licenza comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio con autovettura o autobus entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio della licenza stessa. Se trattasi di autobus, l'inizio del servizio deve essere effettuato con autobus la cui prima immatricolazione non deve risalire ad oltre 10 (dieci) anni dalla data della domanda di notifica del provvedimento di autorizzazione.

Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa lui non imputabile.

Nel caso di autobus nuovo, l'assegnatario deve comunque dimostrare di avere provveduto all'ordinazione dello stesso con indicazione del numero di telaio, per ottenere il rilascio dello specifico provvedimento amministrativo.

Art. 10 **(Sospensione della licenza)**

La licenza comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni in caso di infrazioni a norma di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Funzionario competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato il competente Ufficio Provinciale Dipartimento per i trasporti terrestri ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale.

Art. 11 **(Revoca della licenza)**

La licenza comunale di esercizio viene revocata con determina del Funzionario competente, sentite le locali organizzazioni di categoria del settore autonoleggio, nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l'esercizio;
- b) quando l'attività viene esercitata da persona che non sia il titolare della licenza o personale di esso dipendente o coadiuvante;
- c) quando l'autoveicolo a noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- d) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- e) quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

Il provvedimento della revoca della licenza comunale di esercizio deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate, a termine di legge, a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida l'autorità comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale D.T.T. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 12
(Decadenza della licenza)

La licenza comunale d'esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Funzionario competente di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
- c) interruzione del servizio per un periodo superiore a 180 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
- e) cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
- f) morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 8.

Del provvedimento deve essere contemporaneamente informato l'Ufficio Provinciale D.T.T. ed il Settore Trasporti della Giunta Regionale, per le determinazioni di competenza.

Art. 13
(Verifica e revisione degli autobus)

L'età dei mezzi che è possibile immettere sulle nuove licenze comunali non può essere superiore a dieci anni.

Le verifiche di cui al comma precedente non si rendono necessarie per gli autobus di prima immatricolazione e per quelli che, alla data della domanda, hanno un'età uguale o inferiore a tre anni dalla data di prima immatricolazione.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della D.T.T.

Ogni qualvolta il Commissario Regionale ritenga, direttamente o previa segnalazione di terzi, che un autobus non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, procede ad apposita verifica e degli esiti deve informarne il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della D.T.T. da inviarsi anche alla Regione Abruzzo - Settore Trasporti.

Ove invece l'autobus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza ovvero alla sostituzione dell'automezzo stesso entro un termine che è fissato caso per caso dalla Commissione, si provvede alla revoca della licenza a norma del precedente art. 11.

Art. 14
(Sostituzione dell'autobus)

Nel corso del periodo di durata della licenza comunale di esercizio, il titolare della stessa può essere autorizzato con nulla osta, dagli Uffici della Regione, alla sostituzione dell'autobus in servizio con altro autobus, a condizione che l'autobus subentrante sia di vetustà, rispetto alla prima immatricolazione, inferiore al mezzo che si vuole sostituire.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apporata l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 15 (Cronotachigrafo)

Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità di quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727, di A.B.S. nel sistema frenante e devono essere in regola con gli artt. 22 e seguenti della L. 13.07.1966, n. 615.

Art. 16 (Responsabilità nell'esercizio)

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in occasione del rilascio dell'esercizio della licenza è ad esclusivo carico del titolare della stessa, rimanendo sempre esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17 (Facoltà o divieto per gli autoveicoli di stazionamento su aree pubbliche)

FACOLTA' DI STAZIONAMENTO -

Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio di piazza solo se il Comune è incluso tra quelli di minore importanza ai sensi dell'art. 105 del vigente T.U. n. 1740 dell'08.12.1933.

Sono esclusi dall'applicazione del precedente comma i Comuni che pur essendo classificati di "minore importanza" sono riconosciuti "località turistiche, di cura e soggiorno".

La località di stazionamento è la seguente: Piazza Alcide De Gasperi.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO -

E' fatto divieto di stazionamento con autoveicoli di noleggio con conducente sulle aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

Art. 18 (Obblighi dei conducenti degli autoveicoli)

I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) curare che il cronotachigrafo funzioni regolarmente,

- c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

La violazione degli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione possono comportare, se a carico del titolare della licenza, il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10 e, se a carico del personale dipendente da titolare della licenza, l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 19

(Divieti per il conducente degli autoveicoli)

Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- b) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
- d) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- e) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 20

(Contravvenzioni)

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni del presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Nuovo Codice della Strada, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 21

(Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali)

Le determinazioni del funzionario competente, relative alla determinazione del numero, del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, adottate in relazione al presente regolamento, debbono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Regione Abruzzo.

Art. 22

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa richiamo, oltre alle disposizioni che precedono, alla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché agli altri regolamenti comunali, in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

Il presente Regolamento sostituisce i precedenti atti adottati dall'Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Risultanze verifica demaniale sul territorio comunale. Direttiva agli uffici.

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, i sottoscritti esprimono il parere d cui al seguente prospetto:

<p>RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:</p> <p>.....favorevole.....</p> <p>Data: 27/11/2005</p> <p>Firma: f.to Carmine Colasante</p>

<p>RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:</p> <p>.....favorevole.....</p> <p>Data:</p> <p>Firma:</p>
--

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to DR. SERAFINI ANTONIO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 16 DIC. 2005 con prot. n° 8563 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addì,

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 16 DIC. 2005

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/12/05
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì,

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA
